

Decreto 10 gennaio 2025 - Concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile

10 gennaio 2025

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Il Direttore Generale del Personale

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante “Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato” e in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e, in particolare, l’art. 3, comma 7;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante “Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria”;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di Polizia penitenziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l’articolo 1, comma 6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;

VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell’ordine”;

PRESO ATTO che negli istituti penitenziari della provincia di Bolzano, allo stato, non risultano posti vacanti relativamente al ruolo degli agenti e assistenti;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’articolo 8 concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni recante “Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell’ordinamento militare” e, in particolare, l’art. 703 nel quale sono determinate le riserve dei posti per i volontari in ferma prefissata nei concorsi relativi all’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare e l’articolo 2049 in materia di elevazione del limite di età;

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro della Difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell’articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le “Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo”;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante “Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di

parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;

VISTA la direttiva tecnica dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 30, comma 1, lettera u), che prevede le prove di efficienza fisica per i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare, gli articoli 12 e 24 che apportano modificazioni alla legge n. 241/1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 24 settembre 2024, con il quale sono state definite le modalità per lo svolgimento delle prove per l’accertamento dell’efficienza fisica, ai sensi dell’art. 86, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal citato decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante “Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale”, che introduce l’articolo 2198-quater nel citato d.lgs. 66/2010 prevedendo “Disposizioni transitorie per i concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e in particolare l’art. 2-bis;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

VISTO il decreto legge 4 luglio 2024, n. 92 recante “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” ed in particolare l'art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della Direzione Generale del Personale e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTA la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione penitenziaria;

VISTO il protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'art. 35-ter, comma 3, del d.lgs. 165/2001 fra il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 30 novembre 2022;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

ATTESA la necessità di bandire due distinti concorsi pubblici per il reclutamento, complessivamente, di 3246 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria;

DECRETA

Articolo

1

(Posti a concorso)

1. Per le esigenze di reclutamento di un numero complessivo di n. 3246 (2952 uomini e 294 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
 - a. Concorso pubblico, per esame e titoli, a n. 1947 posti (1771 uomini; 176 donne), riservato:
 - ai volontari in ferma iniziale (VFI) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso;
 - ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo al termine della ferma annuale;
 - ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in congedo;
 - b. Concorso pubblico, per esame, a n. 1299 posti (1181 uomini; 118 donne), aperto ai cittadini italiani.
2. I posti del concorso di cui al comma 1, lettera a), eventualmente non coperti per insufficienza di candidati idonei, saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di cui alla lettera b), secondo l'ordine della relativa graduatoria finale di merito, maschile e femminile.

3. All'atto della presentazione della domanda con le modalità di cui al successivo articolo 5, i candidati devono indicare il concorso cui intendono prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui al comma 1, avendone i requisiti.
4. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2024 - 2025.
5. Ogni comunicazione relativa al concorso sarà rinvenibile sul sito istituzionale www.giustizia.it nonché sul Portale unico del reclutamento, all'indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo

2

(Requisiti e condizioni per la partecipazione)

1. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione ai concorsi del presente bando sono i seguenti:
 - a. cittadinanza italiana;
 - b. godimento dei diritti civili e politici;
 - c. aver compiuto gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni ventotto. Per i candidati partecipanti alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, lettera a), il limite di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni, ai sensi dell'art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - d. per i candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020, diploma di scuola secondaria di primo grado;
 - e. per i candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), arruolati dal 1° gennaio 2021 e per i candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova di esame di cui all'articolo 9;
 - f. essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
 - g. efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive integrazioni e modificazioni nonché nel decreto del Capo del Dipartimento 24 settembre 2024.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo

3

(Esclusione dal Concorso)

1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, nonché i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento della prova d'esame ovvero dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'efficienza fisica e l'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove e agli accertamenti concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto in qualsiasi momento dal concorso con decreto del Direttore Generale del personale.
7. Non possono partecipare al concorso, pena l'esclusione, coloro che abbiano svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB) o volontari in ferma annuale (VFA), nonché i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale.

Articolo

4

(Domanda di partecipazione)

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento all'indirizzo www.inpa.gov.it.
2. La domanda deve essere compilata e trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, compilando l'apposito modulo (FORM) presente nella scheda sintesi del concorso sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it, cui si può accedere anche mediante apposito link di reindirizzamento dal suddetto Portale unico del reclutamento.
3. Per accedere al form di domanda il candidato dovrà utilizzare esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova scritta d'esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, pena la non ammissione alla prova. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in

considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda.

4. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Articolo

5

(Compilazione della domanda)

1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare:

- a) cognome e nome;
- b) data, luogo di nascita e codice fiscale;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a lui personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
- f) il concorso cui si intende partecipare;
- g) di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti giudiziari penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovrà precisare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
- h) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
- i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- j) se si è stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
- m) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, giustizia.it;
- n) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.

3. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera g) fino al termine del corso di formazione previsto per i vincitori del concorso. A tal fine, l'interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di identità, in formato PDF, all'indirizzo di posta elettronica certificata arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it con indicazione nell'oggetto "Concorso 3246 allievi agenti di Polizia penitenziaria".
4. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, anche telematico, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o da altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione o a eventi di forza maggiore.
5. Oltre ai dati e alle informazioni elencate nei commi precedenti i candidati al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente bando, dovranno dichiarare i servizi prestati quale volontario in ferma iniziale (VFI), volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale, con l'indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
 - Forza Armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina o Aeronautica);
 - se si trovi in servizio o in congedo;
 - data di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da VFI/VFP1 e dell'eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonché la denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio.

Articolo

6

(Estratto della Documentazione di Servizio)

1. I candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente bando, risultati idonei alla prova scritta, dovranno far pervenire l'estratto della documentazione di servizio, pena la non valutabilità dei titoli, entro venti giorni dalla pubblicazione dei risultati della prova d'esame sul sito istituzionale www.giustizia.it, caricando il documento attraverso l'apposito link "Upload documentazione servizio" presente nel form di domanda, redatto come da fac-simile in allegato (allegato 1), secondo le seguenti modalità:
 - a. i candidati in posizione di congedo prima del termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno trasmettere l'estratto della documentazione di servizio rilasciato dall'ultimo Ente/Reparto di servizio all'atto del congedo, il quale dovrà contenere i dati relativi al servizio prestato quale volontario in ferma iniziale (VFI), volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale e dovrà essere firmato dal Comandante del Corpo/Reparto e sottoscritto dall'aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti;
 - b. i candidati in servizio al termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso dovranno richiedere l'estratto della documentazione di

servizio al Reparto/Ente di appartenenza; tale documento deve essere chiuso tassativamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dovrà essere firmato dal Comandante del Corpo/Reparto e sottoscritto dall'aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.

2. Non sarà presa in considerazione la documentazione inoltrata con modalità diverse da quella sopra indicata.

Articolo

7

(Fasi di svolgimento del concorso)

1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgerà nelle seguenti fasi:
 1. prova scritta d'esame;
 2. prove di efficienza fisica;
 3. accertamenti psico-fisici;
 4. accertamenti attitudinali.
2. Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli accertamenti elencati al comma 1, comporta l'esclusione dal concorso.

Articolo

8

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame di cui al successivo articolo 9, nominata con decreto del Direttore Generale del personale, è composta da un presidente scelto tra i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.

Articolo

9

(Prova d'esame)

1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai concorsi ai sensi dell'articolo 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione, di ricevuta di invio della domanda di partecipazione completa del numero identificativo, per sostenere la prova d'esame, nei giorni e nell'ora stabiliti nel calendario che sarà pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito ufficiale del Ministero della giustizia www.giustizia.it nella scheda sintesi del concorso, con relativo avviso sul portale unico del reclutamento all'indirizzo www.inpa.gov.it.
2. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

3. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.
4. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell'obbligo, individuate dalla Commissione esaminatrice da una serie di domande preventivamente predisposte.
5. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta sintetica o a scelta multipla, fra le quali la Commissione esaminatrice può scegliere la serie da sottoporre ai candidati, l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
6. La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova.
7. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
8. Durante la prova d'esame è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione. Nel corso della prova non è inoltre consentito ai candidati usare telefoni cellulari, portare apparati radiotrasmettenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico che permettano di comunicare tra di loro e con l'esterno. È altresì vietato portare carta da scrivere, appunti, libri, e opuscoli di qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
9. L'esito della prova sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia www.giustizia.it, con relativo avviso sul portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it.

Articolo

10

(Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali)

1. Al fine di garantire la copertura dei posti messi a concorso, saranno ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo articolo 11:
 - per i posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 3542 e 352 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto;
 - per i posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 2362 e 236 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto.

2. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 risulti inferiore al numero dei posti banditi nei rispettivi concorsi, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute, l'Amministrazione, si riserva la facoltà di convocare ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 14-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, introdotto dall'art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 172, le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza dell'interessata quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

Articolo

11

(Prove di efficienza fisica)

1. I candidati indicati nell'articolo 10 saranno convocati per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica in base al calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.giustizia.it, almeno venti giorni prima. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati. L'accertamento dell'efficienza fisica si svolgerà secondo le modalità stabilite dal decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 24 settembre 2024.
2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento dell'efficienza fisica sono considerati esclusi dal concorso.
3. Una commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale del personale, composta da un dirigente di Polizia Penitenziaria con qualifica non inferiore a Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria, che la presiede, un medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuato secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, due appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, in possesso di specifico attestato rilasciato da una federazione sportiva italiana di "tecnico ovvero istruttore di primo livello o livello base" sottoporrà i candidati convocati all'accertamento dell'efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:

PROVA	UOMINI	DONNE	NOTE
Corsa 1000 m.	Tempo Max 4',15"	Tempo Max 5'15"	
Salto in alto	1,10 m.	0,90 m.	Massimo tre tentativi
Piegamenti sulle braccia	n. 12	n. 7	Tempo Max 2' senza interruzioni

4. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria.

5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici previsti determina l'esclusione dal concorso per inidoneità.
6. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitano medici specialisti in "medicina dello sport".

Articolo

12

(Accertamenti psico-fisici)

1. I candidati che superano le prove di efficienza fisica saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito www.giustizia.it con valore di notifica a tutti gli effetti, a cura di una Commissione composta ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/1992.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria.
3. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono considerati esclusi dal concorso.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio.
5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
 - a. sana e robusta costituzione fisica;
 - b. composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al dodici per cento e non superiore al trenta per cento per le candidate di sesso femminile; forza muscolare non inferiore a quaranta kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di sesso femminile; massa metabolicamente attiva percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta per cento per i candidati di sesso maschile e non inferiore al ventotto per cento per le candidate di sesso femminile;
 - c. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per

- una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione;
- d. funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binauricolare entro il 20%);
 - e. l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti frontali superiori e inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.
7. Costituiscono causa di non idoneità per l'assunzione nella Polizia Penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche e integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
 8. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
 9. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
 10. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del Direttore Generale del personale.

Articolo

13

(Accertamenti attitudinali)

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti dal precedente articolo 12 saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione presieduta da un Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria e composta da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria in possesso del titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia.
3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali e in un colloquio.

4. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.
5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
 - a. un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
 - b. un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
 - c. una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
 - d. una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro.
6. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale.

Articolo

14

(Documentazione Amministrativa)

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali dovranno far pervenire alla Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria entro venti giorni dalla suddetta idoneità la documentazione comprovante il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già indicati nella domanda di partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento. Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
2. La documentazione indicata al comma 1 dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it.

Articolo

15

(Formazione e approvazione delle graduatorie dei concorsi)

1. La Commissione di cui all'articolo 8 redige per i soli aspiranti idonei alla prova scritta che hanno superato gli accertamenti dell'efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, le graduatorie di merito, suddivise per contingente maschile e femminile, per ciascuno dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), la rispettiva graduatoria è formata secondo:
 - a. il punteggio conseguito nella prova d'esame;
 - b. i titoli di seguito indicati, tratti dall'estratto della documentazione di servizio di cui al precedente articolo 6, rilasciata dalle competenti Autorità Militari:
 - valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in qualità di volontario in ferma iniziale o in ferma prefissata;
 - missioni in teatro operativo fuori area;
 - valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;

- riconoscimenti, ricompense e benemerienze;
 - titolo di studio;
 - conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o più lingue straniere;
 - esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni conseguite;
 - numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
 - eventuali altri attestati e brevetti.
3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante i periodi prestati dai candidati quali volontari in ferma prefissata annuale ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
 4. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonché i titoli valutabili e i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
 5. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che, superata la prova scritta d'esame, sono ammessi alla successiva fase concorsuale nei limiti di cui al precedente articolo 10, comma 1. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.
 6. Il Direttore Generale del personale, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva le graduatorie di merito per ciascuno dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), suddivise in relazione ai posti messi a concorso del ruolo maschile e femminile e dichiara i vincitori e gli idonei dei concorsi medesimi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
 7. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenzae previste dall'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
 8. La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali, con relativo avviso di pubblicazione sul Portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo

16

(Nomina vincitori)

1. I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma per i volontari in ferma iniziale.
2. I candidati di cui al comma 1 che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti secondo l'ordine della graduatoria.
3. La nomina dei vincitori è disposta con decreto del Direttore Generale del personale.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative e operative degli istituti penitenziari.

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati automatizzate anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
5. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2.

Roma, 10 gennaio 2025

Il Direttore generale
Massimo Parisi